

PAOLO GARBARINO

Dottore in giurisprudenza

***APPUNTI SULLA CONFERMA IMPERIALE
DI SENATOCONSULTI NEL TARDO IMPERO
ROMANO***

Estratto da **ARCHIVIO GIURIDICO**

Volume CCIV

Fascicoli 1, 2, 3, 4 - 1984



MUCCHI EDITORE

1984

ARCHIVIO GIURIDICO "Filippo Serafini"

Volume 1984 formato da 6 fascicoli

Direzione, Redazione, Amministrazione:

MUCCHI EDITORE - Via Emilia Est, 1527 - 41100 Modena (Italia)

Direzione scientifica

SPINELLI Lorenzo - Ordinario nella Università di Roma

AGO Roberto - Ordinario f. r. nella Università di Roma

AMORTH Antonio - Ordinario f. r. nella Università di Milano

AMBROSETTI Giovanni - Ordinario nella Università di Modena

BOSCARELLI Marco - Ordinario nella Università di Parma

CATTANEO Giovanni - Ordinario nella Università di Milano

COTTA Sergio - Ordinario nella Università di Roma

MALINTOPPI Antonio - Ordinario nella Università di Roma

MAZZIOTTI Manlio - Ordinario nella Università di Roma

MOR Carlo Guido - Prof. Em. nella Università di Padova

PUGLIESE Giovanni - Ordinario nella Università di Roma

ROMANELLI Gustavo - Ordinario nella Università di Roma

VIGNOCCHI Gustavo - Ordinario nella Università di Bologna

Redazione

DALLA TORRE Giuseppe straord. della Università di Bologna

ABBONAMENTO 1984: Italia Lit. 50.000 - Estero Lit. 60.000

Prezzo di ogni fascicolo Lit. 8.000 - Annate arretrate Lit. 60.000

MUCCHI EDITORE - P.B. 64 centro - 41100 MODENA (Italy)

Paolo Garbarino

Dottore in giurisprudenza

APPUNTI SULLA CONFERMA IMPERIALE DI SENATOCONSULTI NEL TARDO IMPERO ROMANO

RIASSUNTO

L'A. prendendo spunto dai problemi suscitati dal presumibile collegamento fra la *rel.* 8 di Simmaco e C.Th. 15.9. 1 + C.I. 1.16.1 (di Teodosio I) osserva, anche alla luce di altri testi legislativi, come in età tardo-imperiale sia testimoniata una procedura di conferma da parte dell'imperatore di decisioni del senato — ancora denominate, sia pure con oscillazioni terminologiche, *senatus consulta* — e illustra i rapporti tra la legislazione imperiale e le suddette decisioni senatorie.

1. L'assetto costituzionale dell'impero su basi assolutistiche condusse, com'è noto, al definitivo isterirsi di quelle fonti di produzione del diritto che in precedenza ancora si ponevano su di un piano, se non di alternativa, certo di formale distinzione rispetto al ruolo e alla figura dell'imperatore. La sussunzione delle funzioni di creazione del diritto, oltreché di governo, nell'imperatore portava infatti a comprimere entro strettissimi margini d'intervento ogni modalità d'esercizio del potere che non risultasse anche formalmente sotto il diretto controllo del sovrano, anzi come diretta sua emanazione¹.

¹ Per quanto riguarda l'esposizione nelle sue linee essenziali dell'assetto costituzionale dell'impero durante il dominato v. per tutti: DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, 2ª ed., Napoli 1975, 470 ss.; più propriamente sulle fonti del diritto e in particolare sulla formazione e il ruolo della legislazione imperiale v. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*,

Tale fu anche il destino dell'autonomia legislativa del senato; già del resto durante il principato, secondo l'opinione corrente², il potere del senato di legiferare dovette essere via via svuotato di contenuto e la prassi ufficialmente riconosciuta dei *senatus consulta* ridursi alla mera approvazione mediante acclamazione dell'*oratio* imperiale, senza alcuna pratica possibilità da parte del senato stesso di poter interferire con efficacia nella determinazione del contenuto della legge.

Tuttavia anche per il periodo tardo-imperiale³ è possibile cogliere al di sotto della rigidezza assolutistica

Wien 1953, 530 ss., e specialmente GAUDEMET, *La formation du droit séculier et du droit de l'Eglise aux IV^e et V^e siècles*, 2^a ed., Paris 1979; cfr. anche JONES, *Il tardo impero romano*, I, Milano 1973, 395 ss., 425 ss.; GAUDEMET, *L'empereur interprète du droit*, in *Festschrift Rabel*, II, Tübingen 1954, 169 ss. (sull'attività rescrivente dell'imperatore). Sugli aspetti ideologici dell'assolutismo, oltre a DE MARTINO, op. cit., 221 ss., cfr. soprattutto DUPONT, *Sujets et citoyens sous le Bas-Empire romain de 312 au 565 après Jésus Christ*, in *RIDA*, 20, 1973, 325 ss..

² Sulle vicende del *senatus consultum* in epoca classica v. in primo luogo VOLTERRA, s. v. *Senatus Consulta*, in *NNDI*, 16, Torino 1969, 1046 ss., specialmente pp. 1056 ss.; utile ancora la consultazione di O'BRIEN MOORE, s. v. *Senatus consultum*, in *RE*, suppl. 6, Stuttgart 1935, col. 800 ss..

³ Manca una moderna trattazione complessiva sul senato nell'età tardo-imperiale; ormai superato è infatti LECRIVAIN, *Le Sénat romain depuis Diocletien à Rome et à Constantinople*, Paris 1888, che pure per qualche aspetto informativo può essere ancora consultato; per uno sguardo d'insieme v. O'BRIEN MOORE, s.v. *Senatus*, in *R.E.*, suppl. 6, col. 660 ss., in particolare col. 795 ss.; DE MARTINO, *Storia*, cit., V, 358 ss.; per gli aspetti storici v. soprattutto STEIN E., *Histoire du Bas-Empire*, 2 voll., Paris-Bruxelles-Amsterdam 1949-1959, *passim*, specialmente I, 37ss.; 120 ss.; JONES, *Il tardo impero romano*, cit., I, 404 ss., 445 s.; CHASTAGNOL, *La Préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1960, *passim*. Per tutte le questioni riguardanti l'istituzione senatoria nel tardo impero occorre ovviamente tener conto della esistenza di due senati uno a Roma e l'altro a Costantinopoli; per quanto riguarda il senato di Costantinopoli *adde* oltre agli autori cit. *supra*: OSTRO-CORSKI, *Storia dell'impero bizantino*, tr. it. della 3^a ed. München 1963, Torino 1968, 34 s.; BRÉHIER, *Les institutions de l'empire byzantin*, nuova ed.,

un più vario e complesso atteggiarsi di situazioni e di rapporti tra l'istituzione senatoria e l'imperatore, talché, entro limiti pur molto ristretti e con alterne vicende, parrebbe potersi riscontrare una certa sfera di recuperata o forse di mai perduta incisività nell'azione del senato.

Nella generalità dei casi l'azione del senato pare essere comunque circoscritta ad un ruolo di generica pressione sul governo imperiale al fine di influenzarne le decisioni in senso più favorevole alla classe senatoria⁴; a volte invece è lo stesso imperatore a richiedere esplicitamente l'appoggio del senato per il perseguimento di determinati fini di politica generale⁵; è però

Paris 1970, 149 ss.; DACRON, *Naissance d'une capitale, Constantinople et ses institutions de 330 à 451*, Paris 1973, 135 ss.; si occupano in particolare del ruolo del senato di Costantinopoli nella designazione e proclamazione dell'imperatore: DIEHL, *Le Sénat et le Peuple Byzantin aux VII^e et VIII^e siècles*, in *Byzantion*, 1, 1924, 202 ss.; BECK, *Senat und Volk von Konstantinopel*, Bayer. Akad. Wiss., *Phil. Hist. Kl.*, 6, München 1966.

Per utili spunti sui rapporti tra senato romano e legislazione, con una disamina incentrata però soprattutto sul regno di Valentiniano III (424-455), v. DE MARINI AVONZO, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, 2^a ed., Torino 1975, (già apparso in parte con il titolo *Pagani e cristiani nella cultura giuridica del V secolo*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* [a cura di TARELLO], II, Bologna 1972, 23 ss); sulla medesima problematica nello stesso periodo di tempo per la *pars Orientis* cfr. gli accenni di ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976, 127 e n. 39.

Sull'aristocrazia senatoria in genere v. ARNHEIM, *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*, Oxford 1972, in particolare sull'influenza politica del ceto senatorio v. ivi cap. VII, 155 ss.; JONES, *Il tardo impero romano*, cit., II, 745 ss.; sull'evoluzione dell'ordine dal III al IV secolo v. CHASTAGNOL, *L'évolution de l'ordre sénatorial aux III^e et IV^e siècles de notre ère*, in *Revue Historique*, 244, 1970, 305 ss..

⁴ In proposito v. JONES, op. cit., I, 445 s.; per un caso specifico di « pressioni » del senato sull'imperatore per l'ottenimento di provvedimenti legislativi favorevoli alla classe senatoria cfr. *infra* nota 57.

⁵ V. esempi in JONES, op. cit., 405 ss..

escluso — anche e soprattutto alla luce del complessivo sistema costituzionale del dominato — che tale influenza possa essersi concretizzata in un'attività decisionale di portata generale avente una propria autonomia giuridico-formale, così come durante il principato era avvenuto per i *senatus consulta*.

Tale è, a grandi linee, il comune giudizio della più recente dottrina⁶ sui rapporti tra istituzione senatoria ed imperatore; tuttavia un più attento esame di quel gruppo di costituzioni — non folto per la verità⁷ — che riguardano più da vicino il senato consente di pre-

⁶ Cfr. DE MARTINO, op. cit., 388 ss. il quale ritiene che « il senato fosse un consiglio di stato, senza potere autonomo di decisione » ma che comunque « esso aveva grande autorità e che il parere almeno della parte più elevata dell'aristocrazia aveva molta importanza ed influiva sulle decisioni dell'imperatore, non meno di come accadeva nell'età del principato » (ivi, 389); più cauto, ma sostanzialmente analogo, il giudizio di JONES, op. cit., I, 404 ss..

⁷ Nel Codice Teodosiano risultano 58 costituzioni indirizzate al senato; 9 costituzioni emanate nel periodo ricompreso tra il regno di Costantino e la data di emanazione del Codice sono riportate dal solo Codice Giustiniano: v. MOMMSEN, *Prolegomena in Theodosianum*, CLXII. Anche tenendo conto soltanto della prima cifra il rapporto con il numero totale delle leggi contenute nel Teodosiano (2622, secondo i calcoli del GAUDEMET, *Recherche sur la legislation du Bas-Empire*, in *Studi Scherillo*, II, Milano 1972, 693 ss., 694 n. 2) è molto basso e si aggira intorno al 2,2% circa.

Le cifre sopra riportate sono approssimative; con ogni probabilità alcune delle suddette costituzioni conservate nel Teodosiano formavano infatti in origine un unico provvedimento legislativo, diviso poi in frammenti dai compilatori; inoltre, per il metodo stesso di trasmissione dei testi legislativi (su cui v. GAUDEMET, *La formation du droit séculier*, cit., 16 ss.) è possibile che anche altre costituzioni siano state inviate al senato oltre che a funzionari della burocrazia imperiale, e che nel Codice si sia conservata nelle *inscriptions* unicamente la menzione dell'invio al funzionario e non anche al senato. In ogni caso il numero dei provvedimenti legislativi indirizzati al senato risulta basso ed è indice che l'asse dell'organizzazione dell'impero è ormai definitivamente spostato verso la struttura burocratica.

cisare alcuni peculiari aspetti, finora non ancora posti nel dovuto rilievo, in ordine alla residua attività decisoria del senato e ai limiti giuridici e sostanziali che essa incontrava rispetto al potere legislativo del sovrano.

2. Un primo importante indizio ci è fornito da C.I. 1.16.1, emanata il 25 luglio del 384; si tratta di un frammento di una più ampia costituzione (di cui il *Codex Theodosianus* — C.Th. 15.9.1 — ci ha conservato, come vedremo, un altro importante brano) inviata da Teodosio I, come risulta dal luogo di emanazione — Eraclea — nella *pars Orientis* dell'Impero, al senato, e precisamente, ma di ciò v. *infra* nel testo, con tutta probabilità al senato di Roma:

(C.I. 1.16.1)

Imp. Valentinianus Theodosius et Arcadius AAA.

Quamvis consultum senatus perpetuam per se obtineat firmitatem, tamen etiam nostris legibus idem prosequimur adicientes, ut, si quisquam speciali supplicatione eliciendum aliquod rescriptum temptaverit, ut transire ei formam liceat statutorum, tertia patrimonii parte multatus et damnatus ambitus crimine maneat infamis.

La costituzione è forse l'unica presa di posizione per così dire "ufficiale" sull'efficacia e i limiti della attività del senato che sia stata conservata nella legislazione tardo-antica⁸. Nel *Codex Iustinianus* la 1.16.1

⁸ Ciò è inteso ovviamente con riferimento alle dirette espressioni del legislatore tardo-antico con esclusione di quanto in merito era stato elaborato dalla giurisprudenza classica e poteva essere ancora presente alla sensibilità giuridica dell'epoca. Emerge infatti anche in questo campo la problematica del dualismo tra *iura* e *leges* (su cui v. ad es. GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*, 5^a ed., Torino 1965, 440 s.) che ha riscontro nella stessa compilazione giustiniana in cui sono conservati, com'è noto, alcuni passi che illustrano il pensiero dei giuristi classici sui *senatus consulta* (D. 1.2.2.9 e

è posta ad apertura del titolo *de senatus consultis*, ed anzi ne costituisce l'unico testo legislativo (ma, forse, il titolo è mutilo di una successiva costituzione greca caduta nella tradizione manoscritta del Codice⁹); con ciò il frammento viene ad assumere, sia pure a fatica, un significato di portata generale che *ab origine* sicuramente non possedeva, e che è forse spiegabile supponendo una scelta interpretativa in tal senso già consolidatasi in precedenza, e cioè al momento della compilazione teodosiana.

Come infatti già si è osservato C.I. 1.16.1 è da unirsi a C.Th. 15.9.1 con cui formava un unico provvedimento legislativo¹⁰; ne risulta così una costituzione che, lungi dallo statuire sulla questione d'ordine generale del valore giuridico dei *senatus consulta*, molto più semplicemente si occupa della specifica regolamentazione delle spese, ritenute eccessive, affrontate dai senatori per i tradizionali festeggiamenti collegati alla assunzione delle antiche magistrature cittadine.

Ecco il testo di C.Th. 15.9.1:

Imp. Valentinianus Theodosius et Arcadius AAA. ad senatum.

Nulli privatorum liceat holosericam vestem sub qualibet editione largiri. Illud etiam constitutione solidamus, ut exceptis consulibus ordinariis nulli prorsus alteri auream

12; 1.3.9) e ne è recepita ancora la visione classica di fonti creatrici del diritto (I. 1.2.5.: *Senatus consultum est, quod senatus iubet atque constituit, nam cum auctum est populus Romanus in eum modum, ut difficile sit in unum eum convocare legis sancienda causa, aequum visum est senatum vice populi consuli*). Per quanto riguarda la distinzione tra *iura* e *leges* si veda però GAUDEMET, *Ius et leges*, in *IURA*, 1, 1950, 223 ss., che ne ha sostenuto la infondatezza; al qual proposito v. LOMBARDI, rec. a GAUDEMET, *La formation du droit séculier*, cit., in *SDHI*, 23, 1957, 438; da ultimo ARCHI, *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970, 11 ss..

⁹ V. l'edizione del *Codex Justinianus* a cura di KRÜGER, ad h.l..

¹⁰ Così SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919 (rist. 1964), 265. Esprime dubbi su tale collegamento

sportulam, diptycha ex ebore dandi facultas sit. Cum publica celebrantur officia, sit sportulis nummus argenteus, alia materia diptychis. Nec maiorem argenteum nummum fas sit expendere, quam qui formari solet cum argenti libra una in argenteos sexaginta dividitur; minorem dare volentibus non solum liberum, sed etiam honestum esse permittimus.

Dat. VII Kal. Aug. Heracleae Richomere et Clearcho cons.

Reinserita nel suo contesto originario, C.I. 1.16.1 ritorna dunque ad essere la formula sanzionatoria di uno specifico provvedimento legislativo (anche se forse di un genere del tutto particolare come vedremo più avanti), e in quanto tale appare del tutto avulsa, almeno nelle intenzioni del legislatore del 384, dal significato d'ordine generale che assume invece nella compilazione giustiniana.

Si può perciò supporre, con una certa dose di esattezza, che la scelta di imprimere al frammento in questione tale rilievo risalga almeno all'opera di codificazione di Teodosio II; il compilatore del 438 operava infatti in tempi relativamente vicini all'emanazione della costituzione e di conseguenza il provvedimento, che per altro verteva su di una materia di specifica e ristretta competenza, poteva con maggiore facilità attirare l'attenzione dei commissari appartenenti all'ordine senatorio e quindi, si deve presumere, meglio edotti sulla legislazione che più da vicino li riguardava¹¹.

(con argomentazioni non del tutto convincenti: v. *infra* nel testo) VERA, *Lo scandalo edilizio di Cyriades e Auxentius e i titolari della « Praefectura urbis » dal 383 al 387*, in *SDHI*, 44, 1978, 45 ss., 83 n. 144; da ultimo ha ribadito il collegamento di cui sopra il MARTÍNEZ-FAZIO, *La segunda basílica de San Pablo extramuros. Estudios sobre su fundación*, Roma 1972, 212 ss..

¹¹ Sui componenti delle varie commissioni che lavorarono al codice v. DE MARINI AVONZO, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, cit., 127 ss. e, da ultimo, VOLTERRA, *Intorno alla formazione del Codice Teodosia-*

Tale ipotesi non può peraltro essere suffragata direttamente dalla lettura del *Codex Theodosianus*, giacché, com'è noto, il Codice ci è giunto in parte mutilo e la lacuna si estende anche al settore in cui era trattato l'argomento delle fonti del diritto — il libro I — che nelle edizioni moderne del *Theodosianus* è ricostruito attingendo al *Breviarium Alaricianum*; tuttavia neppure nel *Breviarium* è possibile rinvenire il testo di C.I. 1.16.1, cosicché soltanto per via congetturale possiamo ritenere che il frammento in questione fosse effettivamente inserito nel Codice Teodosiano¹².

Ma ritorniamo al testo di C.Th. 15.9.1 + C.I. 1.16.1; la riunione dei due frammenti non restituisce certamente l'originario ed integrale sviluppo della costituzione, e tuttavia consente di esprimere una prima, anche se ancora approssimativa, valutazione: il richiamo operato in C.I. 1.16.1 alla *perpetua firmitas* del *senatus consultum* e la conseguente peculiare modalità con cui viene introdotta la parte per così dire sanzionatoria del provvedimento — *etiam nostris legibus idem prosequimur adicientes ut . . .* —, e ancora, il distacco

no, in BIDR, 3a s., 22, 1980, 109 ss.; le fonti sono: C. Th. 1.1.5; 1.1.6; Nov. Theod. I, in fine. Si noti che il progetto di codificazione perseguito da Teodosio risale al 429 (C. Th. 1.1.5 fu emanata il 26 marzo di quell'anno) ed era teso ad una compilazione che ricomprendesse tutte le *constitutiones* emanate da Costantino in poi (v. C. Th. 1.1.5: *Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis cunctas colligi constitutiones decernimus, quas Constantinus inclitus et post eum divi principes nosque tulimus, edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas*), il che restringe ulteriormente i tempi tra la data di emanazione di C. Th. 15.9.1 + C.I. 1.16.1 e il lavoro dei compilatori.

¹² Mentre il MOMMSEN nella sua edizione del Teodosiano non riporta il testo di C.I. 1.16.1 (come del resto non riporta nessuna delle costituzioni che analogamente a C.I. 1.16.1 potevano essere inserite nelle parti del Teodosiano giunte a noi mutilo e che ci sono perciò state tramandate dal *Codex Iustinianus*: v. *Prolegomena in Theodosianum* LIX s), il KRÜGER nella sua edizione del codice inserisce la costituzione nel titolo II del libro I — *De diversis rescriptis* — come C. Th. 1.2.8a.

logico e contenutistico che pare sussistere tra questo frammento e il brano contenuto nel *Codex Theodosianus* (solo in parte spiegabile con la forbice dei compilatori), sono altrettanti elementi che già da soli lasciano supporre una certa qual singolarità formale della costituzione, e precisamente che essa altro non sia se non il provvedimento imperiale di conferma di un *senatus consultum*.

Tale ipotesi risulta, per altra via e in modo forse diretto, suffragata dalla *relatio* 8 di Simmaco¹³, *praefectus urbis* di Roma — e quindi *princeps senatus* —

¹³ Sulla figura e l'opera di *Q. Aurelius Symmachus* la bibliografia è immensa; del rinnovato interesse per la figura dell'oratore pagano e per il suo epistolario testimoniano numerosi recenti contributi tra cui spicca il progetto di commento storico e traduzione dell'*opera omnia* di Simmaco, in corso di redazione sotto la guida di Lelia Cracco Ruggini; nell'ambito di questo progetto sono già apparsi: RODA, *Commento storico al libro IX dell'epistolario di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa 1981; VERA, *Commento storico alle 'relationes' di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa 1981; a quest'ultimo lavoro si rimanda per più ampi riferimenti bibliografici (e v. spec. ivi, XV ss.) sugli studi simmachiani. Fondamentale è comunque ancora la edizione delle epistole dovuta al SEECK, *Q. Aurelii Symmachi quae supersunt*, in *M.G.H., a.a.*, t. VI, *pars prior*, Berolini 1883, che accoglie nel X libro del *corpus* epistolare simmachiano le *relationes* inviate da Simmaco agli imperatori nella sua qualità di *praefectus urbis*; peraltro contro questa collocazione si è espresso recentemente VERA, *Sulle edizioni antiche delle 'Relationes' di Simmaco*, in *Latomus*, 36, 1977, 1003 ss., ivi letteratura e fonti. Un'edizione delle sole *relationes* con traduzione inglese a fronte (su cui esprime qualche perplessità il VERA, *Commento storico*, cit., XII) è quella del BARROW, *Praefect and Emperor: the relations of Symmachus*, Oxford 1973; da ricordare infine l'edizione con traduzione francese dell'intero epistolario intrapresa dal CALLU nella collana delle « *Belles Lettres* », di cui è uscito un primo volume comprendente i libri I e II (SYMMAQUE, *Lettres*, t. I, *livres I-II*, [a cura di CALLU], Paris 1972), ivi utile l'introduzione, pp. 7-47, per un inquadramento generale della figura e dell'opera di Simmaco.

All'ampio sviluppo degli studi storici e letterari si contrappone l'interesse tutto sommato saltuario ed episodico che hanno rivolto fino ad ora i romanisti al *corpus* simmachiano nonostante l'oggettiva importanza da esso costituita per lo studio e la ricostruzione degli istituti sia di diritto privato

nel 384¹⁴, anno di emanazione della costituzione; è utile riportare per esteso il testo della *relatio*¹⁵:

(Symm. rel. 8)

DD. NN. Theodosio et Arcadio semper Augg. Symmachus V.C. praefectus urbis.

Omnium beneficiorum, quae tribuit potior fortuna subiectis, certa sunt tempora, domini imperatores, solae leges, quae in bonum commune procedunt, numquam patiuntur occasum. Agit igitur divinis sanctionibus vestris gratias ordo reverendus etiam nomine posterorum, quibus res publica emendata tradetur. Nam cum foeda iactatio senatorias functiones gravibus impendiis obruisset, et moribus et sumptibus nostris sanitatem veterem reddidistis, ne aut in pares facultate collegas tenuis decoloraret editio aut per verecundiam viribus maiora conatos effusio inconsulta demergeret.

2. Eiusdem praeterea orationis salubritate vetus dicendarum sententiarum forma reparata est, ne summum cuique decernendi locum non ratio munerum sed honorum fortuna praestaret atque id assensio ceterorum vel invita se-

che di diritto pubblico dell'età tardo-imperiale. In merito cfr. STEINWENTER, *Die Briefe des Q. Aurelius Symmachus als Rechtsquelle*, ZSS, 75, 1957, 1 ss.; per analisi di particolari *relationes*: PEZZANA, *Osservazioni sulla 19ª relatio di Simmaco*, A.G., 156, 1959, 35 ss.; DE BONFILS, *Prassi giudiziaria e legislazione nel IV sec. (Symm. rel. 28)*, RISG, 3a s., 17, 1973, 149 ss.; ID., *Prassi giudiziaria e legislazione nel IV secolo*, Symm., rel. 33; BIDR, 3a s., 17, 1975 285 ss.

¹⁴ Sul problema, assai controverso, di una precisa collocazione cronologica della prefettura simmachiana v. da ultimo VERA, *Commento storico*, cit., LVII ss. e spec. LXI ss., c, più ampiamente ID., *Lo scandalo edilizio di Cyriades e Auxentius*, cit., 63 ss., il quale, diversamente da quanto opina il MARTÍNEZ-FAZIO, *La segunda basilica de San Pablo*, cit., 240 ss., 286 ss. che anticipa ai primi mesi del 384 l'inizio della carica di Simmaco, propende a fissare per il maggio-giugno del 384 l'investitura prefettizia, mentre per la conclusione del mandato sempre il VERA, loc. cit., indica quale termine *ante quem* il febbraio del 385; *contra*, anche su questo punto, MARTÍNEZ-FAZIO, loc. cit., che la pospone all'estate-autunno dello stesso anno.

¹⁵ Se ne veda la traduzione italiana del VERA in *Commento storico*, cit., 397 s.

queretur, quod ante omnes felicior censuisset. Credimus igitur his remotis ad regnum suum redisse virtutes: in editionibus parsimonia, in senatu ordo retinebitur, nec se ostentabit opulentia semper bonis infirma temporibus.

3. Superest ut ea, quae serenitas vestra patribus deliberanda legavit, cognito senatus consulto lex augusta confirmet. Nullo enim dissentiente decretum est, quis modus censuum semel aut saepius fungendis (muneribus obnoxius sit, quae instruendis)¹⁶ mediocritas editionibus adplicetur, quae gladiatorio muneri et quae scenicis ludis sumptuum temperamenta conveniant, quid libertatis habere mereatur praesentis expansio, quid dammi absentium contumacia debeat experiri.

4. Haec aeternitas vestra venerabilis cum senatui statuenda mandaret, referri ad se protinus imperavit, ut placita cunctis immortali lege solidentur. Iussis parvimus; expectamus oraculum, quo salutariter, ut vestro numini familiare est, patrum decreta firmetis, adiecta comminatione, si ullus aliquando ambitus haec vel illa corruperit, quae consilio caelesti pro ordinis dignitate sanxistis.

Simmaco ringrazia (par. 1 e 2), con lo stile enfatico che gli è abituale¹⁷, i *domini imperatores*¹⁸ per l'emanazione di una costituzione inviata sotto forma di *oratio* al senato; il provvedimento legislativo non è

¹⁶ Integrazione suggerita dal SEECK per colmare una lacuna nel testo della *relatio*.

¹⁷ Sullo stile di Simmaco v. CALLU, *Symmaque, lettres*, cit., 25 ss.; ivi, 29 n. 1, ulteriori indicazioni bibliografiche sul tema.

¹⁸ Per la questione dell'esatta identificazione del o dei destinatari della *relatio* v. *infra* nel testo. I destinatari riportati nell'*inscriptio* della *relatio* secondo la tradizione manoscritta sono soltanto gli imperatori orientali Teodosio e Arcadio; ciò però non costituisce ancora una prova sicura dell'effettivo invio della *relatio* alla coppia orientale poiché le *inscriptiones* delle *relationes* che ci sono state conservate sono sovente errate ed imprecise: v. in proposito l'indagine del VERA, *Sulla edizioni antiche delle 'Relationes'*, cit.; per la *rel.* 8 cfr. ivi, 1024 e nota 91; ovviamente il V. ritiene l'*inscriptio* in questione errata partendo egli dal presupposto che non vi possa essere alcun collegamento diretto tra C. Th. 15.9.1 + C.I. 1.16.1 e la *rel.* 8.

pervenuto¹⁹, tuttavia dalla descrizione sommaria fatta nel testo della *relatio* sappiamo che in esso dovevano essere ricomprese statuizioni su diversi argomenti tutti comunque di più diretto interesse per il senato; precisamente la costituzione doveva occuparsi delle spese sostenute dai senatori all'atto di assumere le antiche cariche magistratuali²⁰ nonché regolamentare la procedura di discussione e votazione da seguirsi nei lavori dell'assemblea senatoria (*forma dicendarum sententiarum*)²¹.

Con la stessa *oratio*, e qui si riscontra il peculiare interesse della testimonianza simmachiana, i *domini imperatores* avevano inoltre invitato il senato a fissare autonomamente una regolamentazione completa del provvedimento imperiale (... *quae serenitas vestra patribus deliberanda legavit* ...).

Simmaco nella sua *relatio* (par. 3 e 4), la quale evidentemente doveva accompagnare l'invio del *senatus consultum* a corte²², comunica l'avvenuta approvazione

¹⁹ Il SEECK nella sua edizione delle *relationes* (CCIX e 286) identifica l'*oratio* menzionata da Simmaco nei paragrafi 1 e 2 della *relatio* con C. Th. 15.9.1; dello stesso parere sembra essere il JONES, *Il tardo impero romano*, cit., II, 408, a cui *adde* gli altri autori cit. da MARTÍNEZ-FAZIO, op. cit., 243 n. 43. Non condividiamo questa opinione poiché, come meglio sarà mostrato *infra* nel testo, C. Th. 15.9.1 + C.I. 1.16.1 è piuttosto da considerarsi la costituzione di conferma delle decisioni senatorie di cui ai successivi paragrafi della *rel.* 8; nello stesso senso MARTÍNEZ-FAZIO, loc. cit., e anche già sostanzialmente GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Jacobi Gothofredi* (ed. RITTER), Mantuae 1748, V, 347 ss., (le citazioni dal commentario del Gotofredo si riferiscono tutte a tale edizione).

²⁰ Cfr. il commento alla *relatio* in VERA, *Commento storico*, cit., 74 ss.; per l'indicazione di fonti letterarie riguardanti i *munera senatorii* v. *ivi*, 75a; nonché Id., *Lo scandalo edilizio di Cyriades e Auxentius*, cit., 85 n. 155.

²¹ Sulla procedura di votazione e discussione in senato all'epoca di Simmaco v. VERA, *Commento storico*, cit., 77a.

²² Cfr. *Symm. rel.* 24: *Per vices mensium singulorum ad perennitatis vestrae scrinia senatus et populi acta mittuntur, quae poterunt indicare, quid*

da parte del senato delle statuizioni così delegate (*Nullum enim dissentiente decretum est . . .*) e richiede la loro conferma a mezzo di un provvedimento legislativo imperiale che dia loro quella *firmitas* che esse da sole evidentemente non hanno (*Jussis paruumus; expectamus oraculum, quo salutariter, ut vestro numini familiare est*²³, *patrum decreta firmetis . . .*).

Ed è appunto in C.Th. 15.9.1 + C.I. 1.16.1 che si è voluto identificare la *lex augusta* di conferma del *senatus consultum* inviato con la *relatio* 8 ai *domini imperatores* Teodosio e Arcadio.

Questa tesi, sostenuta per la prima volta già dal

vir praecelsae et inlustris memoriae Praetextatus vel ad amplissimum ordinem vel ad devotum vobis populum pro saeculi vestri commendatione pertulerit . . .

Dalla *rel.* 24 si ricava dunque come ogni mese il prefetto dovesse inviare agli uffici palatini tutta la documentazione formata dagli *acta senatus* e dagli *acta populi* (su cui, per ulteriori fonti e notizie in merito alla loro redazione; v. VERA, op. ult. cit., 180); a questo proposito sempre il VERA, loc. cit., cita anche *rel.* 9,8 e *Symm. Epp.* I,13,4; IV,5; 12,2; VI,22,4. Secondo questo A. (ivi) è tuttavia improbabile « che ogni volta il plico contenente gli *acta* del popolo e del senato fosse accompagnato da una relazione prefettizia; ché, se così fosse, ne dovremmo avere altre nel *corpus* dei rapporti della prefettura simmachiana, che durò alcuni mesi ». Se ciò in sostanza è esatto, tuttavia occorre precisare che in particolari occasioni il prefetto ben poteva predisporre un invio separato di decisioni (o petizioni) del senato, accompagnandolo con una propria *relatio*; tale infatti risulta essere, con ogni probabilità, la prassi seguita nel caso della *rel.* 8; cfr. anche ad es. *rel.* 12 (richiesta di onorare la memoria di Pretestato con l'erezione di statue pubbliche); *rel.* 9 e 43 (statue equestri decretate dal senato in onore del padre di Teodosio I).

²³ *Ut vestro numini familiare est* potrebbe, fra l'altro, far ritenere che la conferma imperiale dei decreti del senato fosse un fatto comune e frequente, almeno in questo scorcio di tempo; tuttavia la costruzione della frase lascia aperto il dubbio che l'inciso si riferisca soltanto a *salutariter*: in tal caso si tratterebbe di una mera formula retorica senza alcun riferimento al concreto atteggiamento dell'imperatore di fronte ai *decreta patrum*.

Gotofredo e di recente ripresa, ha avuto tuttavia e continua ad avere tenaci opposizioni²⁴.

Si è contestato in primo luogo che l'imperatore sedente nella *pars Orientis* dell'Impero potesse legiferare in materie riguardanti il senato romano e così inviare ad esso una propria costituzione e confermare con proprie leggi i senatoconsulti resi da quest'ultimo²⁵; la divisione burocratico-legislativa dell'Impero, all'epoca ormai pienamente radicata²⁶ contrasta apertamente — si dice —

²⁴ Da ultimo MARTÍNEZ-FAZIO, *La segunda basilica de San Pablo*, cit., 242 ss., sulla precisa scorta di GOTOHOFREDUS, op. loc. cit., sostiene il collegamento diretto tra il senatoconsulto di cui alla *rel.* 8 e la costituzione di Teodosio I; *contra* con diversità di accenti e spiegazioni: GAUDEMET, *Le partage législatif dans la seconde moitié du IV^e siècle*, in *Studi in onore di De Francisci*, II, 1956, 343 s.; CHASTAGNOL, *Observations sur le consulat suffect et la préture du Bas-Empire*, in *Revue Historique*, 219, 1958, 221 ss., 248 s.; Id., *La Prefecture urbaine à Rome au Bas-Empire*, cit., 278; e soprattutto VERA, *Lo scandalo edilizio di Cyriades e Auxentius*, cit., 82 ss.; Id., *Commento storico*, cit., 74 s.; 79 ss.; occorre osservare che il VERA, op. ult. cit., 81, nel citare gli autori che in precedenza si sono occupati, più o meno ampiamente, del problema, cade in un evidente errore materiale giacché enumera fra coloro che hanno sostenuto che il senatoconsulto era diretto a Valentiniano e non a Teodosio gli autori che sostengono il contrario, e viceversa. Ricordiamo infine che un gruppo di autori ritiene che la costituzione abbia preceduto e non già seguito la *relatio* di Simmaco, identificando in essa perciò l'*oratio* imperiale ricordata da Simmaco nei primi due paragrafi della *relatio*: v. *supra* nota 19.

²⁵ Su questo argomento (oltre al VERA, opp. locc. cit.) insiste soprattutto il GAUDEMET, *Le partage législatif*, cit., 343 s.

²⁶ Com'è noto il problema della divisione burocratico-legislativa dell'impero è risolto dal GAUDEMET, (nel saggio cit. alla nota precedente) in senso affermativo; nello stesso senso: DE DOMINICIS, *Il problema dei rapporti burocratico-legislativi tra 'Occidente e Oriente' nel Basso Impero Romano alla luce delle inscriptiones e subscriptiones delle costituzioni imperiali*, in *Rend. Ist. Lombardo di sc. e lett.*, 87, 1954, 329 ss.; GUALANDI, *Privilegi imperiali e dualità legislativa nel basso impero alla luce di alcuni testi di Libanio*, in *AG*, 156, 1959, 5 ss.; cfr. anche GAUDEMET, *La formation du droit séculier*, cit., 21 ss..

con una siffatta procedura talché il solo destinatario di C.Th. 15.9.1 + C.I. 1.16.1 deve considerarsi il senato di Costantinopoli mentre la *relatio* di Simmaco avrebbe riguardo ad altro provvedimento legislativo, che forse non ci è stato neppure conservato, e sarebbe comunque destinata a Valentiniano II e non già agli imperatori orientali.

Si è osservato inoltre che la materia oggetto della costituzione di cui si tratta non pare conciliarsi agevolmente con il contenuto della *relatio* simmachiana²⁷, tanto più che gli interventi limitativi dei *munera* senatorii sembrano essere caratteristica quasi esclusiva della legislazione orientale essendo forse da ascrivere alla minore solidità economica del patriziato appartenente alla *pars Orientis* rispetto a quello occidentale²⁸.

Il problema è certamente di non facile soluzione e tuttavia pare a chi scrive che gli argomenti addotti a sostegno dell'inesistenza di un rapporto diretto tra la *rel.* 8 e la costituzione teodosiana siano troppo unilaterali e scarsamente convincenti; al contrario la tesi opposta — che afferma l'esistenza del suddetto rapporto — sembra essere maggiormente persuasiva, pur entro i limiti di una incertezza di fondo che caratterizza l'intera materia per la scarsità e l'inadeguatezza delle fonti²⁹.

²⁷ Così GAUDEMET, *Le partage législative*, cit., 344.

²⁸ Insiste su questo argomento soprattutto VERA, opp. locc. cit.; cfr. anche CHASTAGNOL, *Observations sur le consulat suffect*, cit. 249 ss..

²⁹ Gli argomenti già portati dal GOTHOFREDUS, op. loc. cit., per sostenere lo stretto vincolo di dipendenza tra *rel.* 8 e C. Th. 15.9.1 + C.I. 1.16.1, continuano a mantenere una loro puntuale pregnanza non facilmente superabile; il G. — ripreso, come detto dal MARTÍNEZ-FAZIO, op. loc. cit., ivi soprattutto 244 n. 48 — aveva enucleato essenzialmente quattro motivi di collegamento:

- 1 - la coincidenza temporale tra la data di emanazione della costituzione e la prefettura simmachiana;
- 2 - l'identità della materia oggetto dei due testi;

Non è qui il luogo di riaffrontare *ex professo* il complesso problema anche perché esso è stato oggetto

3 - le significative concordanze lessicale tra costituzione e *relatio*;

4 - la sanzione prevista dal provvedimento legislativo, menzionata anche da Simmaco.

Il primo motivo è forse quello meno decisivo ed anche il più debole vista la non ideale affidabilità delle indicazioni temporali contenute nelle *inscriptiones* e *subscriptiones* del Teodosiano; per quanto riguarda il secondo motivo si può osservare che, diversamente da quanto sostenuto dal GAUDEMET (cit. *supra* n. 27), il contenuto di C. Th. 15.9.1 non pare affatto conciliarsi soltanto a fatica con quello della *relatio*, ma anzi pare agevolmente rientrarvi: il costume dei donativi di dittici, delle *largitiones* di *sportulae* e di vesti *holosericae* erano tipiche espressioni delle spese munerarie; in particolare la *largitio* di vesti *holosericae* era collegata agli spettacoli teatrali le cui spese di allestimento — compresa quindi anche la fornitura delle vesti di scena — incombevano ai magistrati nominati; cfr. anche *Symm. Epp.* IV, 8: *Intellego ex mora et cunctatione rescripti . . . divini, aliquid in his, quae praetoria filii mei supplicatio comprehendit, incongruum vel dubium iudicari, atque ideo denuo tibi petitionum mearum debeo praestare rationem. (. . .) Aquae vero theatralis et holosericarum vestium impetratio etiam aliis ante me perumque delata est et ideo iuvatur exemplis. Amphitheatrum in spectaculum, quod editioni filii mei propter capacitatem loci opto concedi, etiam ludicris quaestorum praelusionibus non negatum, testimonio sunt rescripta . . . privilegio solis patere consulibus. Sciat a me dudum rei istius processisse principium, non ut fastigio consulari, quod proxime tui culminis felix et olim debitus magistratus ornavit, ex hoc aliquid adderetur — neque enim praecipuus honor rerum talium requirit augmenta — sed ne populus Romanus adpetentior istiusmodi voluptatis minoris loci urgeatur angustiis. (. . .)*. L'epistola è indirizzata a Stilicone e databile nel 401, anno in cui il figlio di Simmaco assunse la pretura; per gli incumbenti legati a tale carica Simmaco fa pressione sul potente ministro di Onorio per ottenere tramite un rescritto imperiale la facoltà di dare spettacoli teatrali sull'acqua, di usare l'anfiteatro per gli spettacoli e di utilizzare *vestes holosericae*; quest'ultima indicazione assume una particolare importanza giacché palesemente presuppone la sussistenza di un divieto specifico in tal senso, divieto che è appunto contenuto in C. Th. 15.9.1; ma ciò costituisce un ulteriore indizio che il provvedimento legislativo ebbe efficacia nella *pars Occidentis*. Si noti inoltre che le altre richieste contenute nell'epistola si riferiscono a divieti che per la loro natura ben possono rientrare nell'ambito di un provvedimento come C. Th. 15.9.1 regolante con evidente minuzia aspetti delle spese senatorie tutto sommato secondari e di interesse puramente interno. E' da

di recenti studi (che appunto sono giunti a conclusioni del tutto divergenti)³⁰; pare tuttavia opportuno segna-

notare inoltre che le pressioni di Simmaco, nonché il suo insistere sul fatto che analoghe richieste erano state in precedenza accolte, indicano comunque — e sempre se esse debbano porsi in riferimento a C. Th. 15.9.1 — che la parte sanzionatoria della costituzione (riportata da C.I. 1.16.1) era largamente disapplicata; senza pensare, come ritiene Gotofredo, che per questa parte la legge fosse addirittura abrogata, si può piuttosto in proposito richiamare la prassi dilagante dei *rescripta contra ius*, frequentemente impetrati ed ottenuti, prassi vanamente contrastata dagli imperatori (v. sul tema: GAUDEMET, *L'empereur interprète du droit*, cit., 188; Id., *La formation du droit séculier*, cit., 35 ss.; DE FRANCISCI, *Osservazioni sulla condizione della legislazione dei secoli IV e V*, in *Studi Salandra*, Roma 1928, 139 ss., che pone l'accento su alcune costituzioni — Nov. Theod. XIX; V, 3, 1; XVII, 2, 3; Nov. Valent. XXXV, 7 — che comminano gravi sanzioni agli stessi funzionari palatini autori materiali dei rescritti).

Per quanto riguarda i donativi di *diptycha*, da alcune epistole di Simmaco sembrerebbe che egli abbia continuato ad offrire in dono, dopo il 384, agli amici e allo stesso imperatore, dittici eburnei, in contrasto con il divieto di C. Th. 15.9.1; ciò si sarebbe verificato in occasione della questura (393 d.C.: *Epp.* II, 81; VII, 76; IX, 119) e della pretura del figlio (401 d.C.: *Epp.* V, 56): v. CRACCO RUGGINI, *Apoteosi e politica senatoria nel IV sec. d.C.: il dittico dei Symmachi al British Museum*, in *RSI*, 89, 1977, 484 n. 189; ma cfr. già BLOCH, s.v. *DIPTYCHON*, in *D.S.* II, Paris 1892, 272; dall'esame delle epistole citate a riprova di ciò, non è però possibile giungere ad una sicura conclusione nel senso inteso da CRACCO RUGGINI: in effetti Simmaco parla espressamente di *diptychum eburneum* soltanto in *Epp.* VII, 76, inviata ai fratelli, ed anche in questo caso, come del resto in tutti gli altri esempi citati, egli parla in prima persona ed offre il dono in nome del figlio; questo particolare assume un certo rilievo se si pone mente al fatto che all'epoca (siamo qui nel 393) Simmaco aveva già gestito il consolato ordinario (nel 391) e quindi, secondo il letterale tenore di C. Th. 15.9.1; era autorizzato ad offrire dittici d'avorio; se così è, si sarebbe comunque trattato di un'interpretazione piuttosto disinvolta della legge, ma che tuttavia, senza ricorrere ancora una volta alla prassi dell'ottenimento di rescritti *contra ius*, spiega in modo abbastanza convincente la circostanza suddetta; si noti ancora che nel caso di specie il dono è offerto a parenti, il che giustifica l'eventuale violazione del divieto rimanendo essa così circoscritta in un ambito strettamente privato. Comunque nelle altre epistole non vi è menzione di dittici eburnei: in *Epp.* II, 81, Simmaco parla soltanto di *diptychum auro circumdatum* (che, si' noti, è

lare alcuni degli elementi che maggiormente persuadono del suddetto collegamento onde proporre qualche ulteriore indicazione e precisazione³¹.

Così ad esempio nel dibattito segnalato si è insisti-

inviato a Teodosio); in IX, 119 e V, 56 non aggiunge alcuna specificazione al termine. Viene in questo modo ad essere ridimensionato un altro elemento portato a sostegno della non applicazione in Occidente della costituzione.

Passando ora all'esame delle concordanze lessicali già rilevate da Gotofredo tra il testo della *relatio* e quello della costituzione, possiamo richiamare in proposito la trattazione del MARTÍNEZ-FAZIO, op. cit., 244 s. n. 48; per comodità del lettore e per meglio illustrare la consistenza dell'argomento si riportano qui di seguito, sulla scorta del M-F., i brani concordanti dei due testi:

superest ut ea, quae serenitas vestra patribus deliberanda legavit, cognito senatus consulto lex augusta confirmet (rel. 8,3).

ut placita cunctis immortalī lege solidentur (rel. 8,4).

patrum decreta firmetis, adiecta comminatione, si ullus aliquando ambitus haec vel illa corruperit (rel. 8,4).

haec aeternitas vestra venerabilis cum senatui statuenda mandaret (rel. 8,4).

quamvis consultum senatus perpetuam per se obtineat firmitatem, tamen etiam nostris legibus idem prosequimur... (C.I. 1.16.1).

illud etiam constitutione solidamus (C.Th. 15.9.1).

idem prosequimur adicientes ut, si quisquam speciali supplicatione eligendum aliquod rescriptum temptaverit, ut transire ei formam liceat statutorum, tertia parte multatus et damnatus ambitus crimine maneat infamis (C.I. 1.16.1).

ut transire ei formam liceat statutorum (C.I. 1.16.1).

Rispetto all'elenco del M-F. è stato aggiunto l'ultimo esempio in cui è riscontrabile l'uso di una terminologia significativamente analoga (*statuenda/statutorum*) che potrebbe perciò riflettere — anche alla luce di tutte le altre analogie evidenziate — l'identità di oggetto tra quanto stabilito dal senato e quanto recepito nella costituzione; peraltro le concordanze lessicali nel loro insieme risultano piuttosto estese e rivelano una corrispondenza di significati nell'uso di termini uguali o simili tanto da poter costituire un ulteriore, importante elemento a favore del collegamento tra i due testi.

³⁰ V. *supra* nota 24.

³¹ V. anche *supra* nota 29.

to da parte di alcuno³² sulla impossibilità politica oltre che formale che Teodosio intrattenesse rapporti così approfonditi con il senato di Roma da permettergli di inviare a quest'ultimo propri provvedimenti legislativi; ebbene è ormai accertato che nel periodo in questione l'influenza politica dell'imperatore orientale nella parte occidentale dell'impero era preponderante e decisiva: sul trono di Milano sedeva infatti il giovanissimo Valentiniano II, poco più di un ragazzo, ed anche per questa ragione, unita al fatto di sempre possibili usurpazioni nelle province più occidentali, la forte personalità di Teodosio aveva buon gioco di intervenire anche pesantemente negli 'affari' del più giovane collega se non di imporre del tutto la propria politica³³.

Si deve anzi ricordare che proprio in quegli anni e precisamente a partire dall'autunno del 382 si era verificata la grave usurpazione di Magno Massimo che Va-

³² V. in proposito soprattutto VERA e GAUDEMET, cit. *supra* nota 25.

³³ L'ingerenza politica di Teodosio (e prima ancora di Graziano) sul giovane collega occidentale è concordemente sottolineata dagli storici: v. STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, cit., I, 202 ss.; 526 n. 65 e da ultimo VERA, *I rapporti fra Magno Massimo, Teodosio e Valentiniano II nel 383-384*, in *Athenaeum*, 53, 1975, 267 ss. (a cui si rinvia per ulteriori indicazioni bibliografiche sul tema); Id., *Le statue del senato di Roma in onore di Flavio Teodosio e l'equilibrio dei poteri imperiali in età teodosiana*, in *Athenaeum*, 57, 1979, 381 ss.. I risultati raggiunti dal VERA in questi suoi due ultimi lavori paiono costituire un ulteriore argomento, sia pure d'ordine "generale", a favore del collegamento fra la *relatio* di Simmaco e la costituzione teodosiana e appaiono perciò in contraddizione con la tesi negativa altrove sostenuta dallo stesso VERA, che non ha forse tenuto nel debito rilievo questo aspetto della questione.

Anche il GAUDEMET, *Le partage legislative*, cit., 349 ss. ritiene che per questo periodo il principio della divisione legislativa sia meno strettamente rispettato, appunto per l'influenza di Teodosio su Valentiniano, pur negando il collegamento tra *rel.* 8 e C.Th. 15.9.1 (v. anche Id., *La formation du droit séculier*, cit., 25 s.); egli — *Le partage legislative*, cit., 349 — cita ad esempio dell'ingerenza di Teodosio nella parte occidentale dell'impero una costituzione con cui questo imperatore proibì agli ebrei di avere schiavi

lentiniano, dopo la morte di Graziano (agosto 383) era stato costretto a riconoscere come collega³⁴. Nell'estate del 384 la crisi raggiunse il suo apice e soltanto decise contromisure militari di Teodosio evitarono che l'usurpatore invadesse l'Italia spazzando così via il debole governo di Valentiniano³⁵.

In tale contingenza politica, che vede appunto Teodosio estendere la sua sfera di influenza e protezione, anche militare, sul collega occidentale, possono perciò agevolmente trovare una loro convincente giustificazione i contatti diretti tra l'imperatore orientale e il ceto se-

crisiani; la costituzione, C.Th. 3.1.5, è diretta a Cinegio *praefectus praetorio Orientis*, ma l'esemplare conservato nel *Codex Theodosianus* attesta che essa fu ricevuta (*accepta*) il 22 settembre 384 a *Regium* in Occidente, il che potrebbe appunto spiegarsi con la « superiorità » di Teodosio sul giovane Valentiniano. Questo episodio è stato letto dal SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste*, cit., 80, come indiretta conferma del collegamento tra la *relatio* di Simmaco e C.Th. 15.9.1.

Sull'influenza di Teodosio sul collega occidentale è particolarmente significativa la testimonianza di S. Ambrogio: v. AMBROS., *Epist.* 17, 12; 24, 11; citt. da STEIN, op. cit., I, 2, 526 n. 65; si noti che l'epistola 24 è il resoconto a Valentiniano dell'ambasciata di S. Ambrogio alla corte di Massimo, a Treviri, nel 387; sull'opera di mediazione svolta da S. Ambrogio tra Massimo, Graziano e Valentiniano prima e tra Massimo, Teodosio e Valentiniano poi, v. anche PALANQUE, *S. Ambroise et l'Empire Romain*, Paris 1933, 122 ss.; 168 ss.

³⁴ V. STEIN, op. loc. cit.; secondo VERA, *I rapporti fra Magno Massimo, Teodosio e Valentiniano II nel 383-384*, cit. 267 ss., contro l'opinione dominante (e v. ivi, 269 n. 10) che pospone il riconoscimento dell'usurpatore da parte di Teodosio nell'agosto del 384 durante un presunto viaggio in Italia, l'imperatore orientale riconobbe come collega Magno Massimo subito dopo la morte di Graziano.

³⁵ Secondo l'opinione tradizionale Teodosio raggiunse con il suo esercito Verona nell'agosto del 384 e qui si accordò con Magno Massimo; questa opinione è decisamente contrastata dal VERA (op. ult. cit.); cfr. anche GRUMEL, *L'Illiricum de la mort de Valentinien I^e (375) à la mort de Stilicon (408)*, in *Rev. des étud. byz.*, 9, 1951, 15 ss.; il quale ritiene che Teodosio non raggiunse Verona e che concentrò il suo esercito ad Eraclea, luogo di emanazione di alcune leggi nell'estate dal 384, tra cui C.Th. 15.9.1 + C.I. 1.161.

natorio italico³⁶; è infatti evidente che un deciso appoggio della nobiltà occidentale più ricca ed influente avrebbe costituito un punto di favore forse decisivo per le mire espansionistiche di Magno Massimo ed è quindi comprensibile, onde prevenire tale pericolo, che Teodosio abbia voluto instaurare rapporti diretti con la massima espressione istituzionale del ceto senatorio occidentale, appunto il senato di Roma³⁷; se poi tali rapporti si

³⁶ Le prove dell'ingerenza, o comunque dei contatti, di Teodosio nell'antica capitale sono numerosi: v. in proposito VERA, *Le statue del senato di Roma in onore di Flavio Teodosio*, cit., *passim*; CRACCO RUGGINI, *Apo-teosi e politica senatoria nel IV secolo d.C.*, cit., 446 ss.; oltre alla *dedicatio* di statue equestri al padre di Teodosio (v. *Symm.*, *rel.* 9; 43; cfr. in merito anche VERA, *Commento storico, ad h. l.*), sono da ricordare: gli approvvigionamenti alimentari per la capitale inviati da Teodosio (*Symm.*, *rel.* 6; 9) e gli allestimenti di giochi teatrali e circensi sempre ad opera di Teodosio (*Symm.*, *rel.* 6; 9; cfr. anche CRACCO RUGGINI, op. cit. 447 ss. e n. 85); la carriera « orientale » di Nicomaco Flaviano Senior, esponente di una delle grandi famiglie nobili (e pagane) di Roma (v. VERA, *Le statue del senato di Roma in onore di Flavio Teodosio*, cit., 386 n. 24, ivi anche bibliografia; cfr. anche JONES, MARTINDALE, MORRIS, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, I, Cambridge 1971, 347 ss.); la monetazione che in questo periodo vede Valentiniano II, per quanto riguarda la zecca di Roma, riprodotto con lo stile che si usava per gli Augusti minori (v. VERA, op. ult. cit., 385; CRACCO RUGGINI, op. cit., 454 n. 98).

³⁷ Ne sono riprova appunto le *relationes* di Simmaco sicuramente inviate a Teodosio, e precisamente (secondo i risultati raggiunti dal VERA, *opp. cit.*, *passim*; per un'esposizione sintetica v. Id., *Sulle edizioni antiche delle « relationes » di Simmaco*, cit., 1022 ss.): *rel.* 2 (comunicazione a Teodosio della propria elezione a *praefectus urbis*); 6 (ringraziamento per i sussidi annonarii inviati a Roma da Teodosio e richiesta di tener fede alla promessa di allestire spettacoli nella città); 7 (ringraziamento per l'invio anticipato dei consueti doni — *strenae* — di inizio anno); 9 (comunicazione a Teodosio della decisione del senato di dedicare statue equestri alla memoria del padre, ringraziamento per i giochi e spettacoli offerti al popolo di Roma dall'imperatore orientale); 10 (annuncio a Teodosio della morte di Pretestato; secondo VERA, *Commento storico*, cit., 97 ss., 101 s., questa *rel.* era forse diretta a Valentiniano, benché l'*inscriptio* riporti i nomi della coppia imperiale orientale; sempre per il VERA sarebbe la successiva *rel.* 11,

siano sviluppati sino al punto di scavalcare del tutto il governo di Valentiniano è difficile dire: probabilmente la cancelleria di Milano venne pur sempre tenuta informata degli sviluppi di tali contatti, forse anche non sarà rimasta ad essi indifferente e li avrà in qualche modo favoriti o addirittura sollecitati³⁸, certo è co-

secondo l'*inscriptio* inviata a Valentiniano, quella con cui Simmaco comunicò a Teodosio il decesso di Pretestato). A queste *relationes* va aggiunta, per i motivi esposti nel testo, con ogni probabilità anche la *rel.* 8.

³⁸ In un caso abbiamo la sicura notizia che l'iniziativa del senato venne ufficialmente comunicata a Teodosio attraverso la cancelleria occidentale; si tratta appunto della *dedicatio* di statue equestri a Flavio Teodosio padre dell'imperatore orientale (v. *rel.* 9, 4: *Et quia omne praemium, dum beneficiis vestris confertur, angustum est, invenit ordo amplissimus amabilem vicem, qua se gratum probaret. Nam familiae vestrae et stirpis auctorem, Africanum quondam et Britannicum ducem statuis equestribus inter prisca nomina consecravit, qui felici satu numen in imperium salutare progeniit*). La decisione del senato, che secondo la CRACCO RUGGINI, *Apoteosi e politica senatoria nel IV sec. d.C.*, cit., 454 s., costituì una vera e propria *consecratio inter divos* di Flavio Teodosio, fu infatti comunicata ufficialmente a Teodosio per mezzo del collega occidentale (v. *rel.* 43: *... Dignum est igitur, domine imperator Valentiniane inelyte victor ac triumphator semper Auguste, ut decretum senatus ad invictissimos fratres numinis tui, si ita placet, clementia tua insinuante perveniat. Quorum auctor et parens, ut dudum v.c. et illustri officiorum magistro scripsisse memini, statuarum equestrium honore decoratus est, quas ei ordo venerabilis Africani et Britannici belli recordatione decrevit ea scilicet causa, ut iustis superiorum ducum titulis praesentium circa vos devotio provocetur*). Gli aspetti più propriamente politici sottesi alla vicenda sono ricostruiti dal VERA, *Le statue del senato di Roma in onore di Flavio Teodosio*, cit., il quale sottolinea come Teodosio, non appena chiamato al trono imperiale da Graziano (nel 379), iniziò una vera e propria campagna di riabilitazione del padre che era stato giustiziato a Cartagine sotto il regno di Valentiniano I; scopo di Teodosio sarebbe stato essenzialmente quello di rafforzare la nuova dinastia imperiale che prendeva con lui le mosse (v. *ivi*, 382). Dalla *rel.* 43 risulta comunque che in questa vicenda, sostanzialmente ispirata e guidata da Costantinopoli, la cancelleria occidentale dovette giocare, sia pure soltanto a livello formale, un proprio ruolo ben preciso di *trait-d'union* con Costantinopoli. Difficile dire tuttavia, sulla scorta di questa testimonianza piuttosto specifica, se anche nel caso della *rel.* 8 venne seguita analoga procedura,

munque che nell'instabile equilibrio dello scacchiere imperiale rapporti diretti ed amichevoli tra Teodosio e il senato romano non potevano che rafforzare il trono di Valentiniano³⁹.

E del resto il senato di Roma pare adeguarsi volentieri all'attenzione ad esso prestata dal sovrano orientale e risponde alle iniziative di Teodosio con entusiasmo fin troppo palese, tanto appunto da decidere, tra l'altro, di onorare con statue equestri la memoria di *Flavius Theodosius*, padre di Teodosio I, vittima nel 376 della dinastia valentiniana⁴⁰.

Non può perciò stupire, alla luce di quanto sopra evidenziato, che l'intesa tra l'imperatore orientale e il senato di Roma si sia di fatto concretizzata — oltre agli interventi diretti sulla realtà sociale romana come gli approvvigionamenti di granaglie e i giochi offerti da Teodosio⁴¹ — in provvedimenti legislativi inviati dal primo al secondo e da quest'ultimo perfezionati: per comprendere una simile prassi bisogna ricordare che *il mezzo tecnico normale*⁴² con cui l'autorità imperiale agiva e

anche se questo esempio potrebbe indurre ad una risposta positiva; certo è comunque che Simmaco nelle *relationes* inviate a Teodosio (e pensiamo qui soprattutto alle *rell.* 6 e 9) si rivolge all'imperatore orientale in modo diretto ed immediato prescindendo, anche e soprattutto nelle richieste di interventi diretti di Teodosio nella realtà romana, dall'eventuale ruolo di mediazione burocratica della cancelleria di Valentiniano.

³⁹ Si noti, tra l'altro, che il provvedimento legislativo di Teodosio potrebbe essere stato ispirato anche dalla necessità di limitare le spese per i *munera* in previsione di uno scontro armato con Magno Massimo che nell'estate del 384 si annunciava come imminente; a questo proposito si noti ancora che C.Th. 15.9.1 + C.I. 1.16.1 risulta emanata ad Eraclea ed alcuni autori ritengono che appunto in tale località venne riunito l'esercito orientale in vista di una campagna militare in Italia contro una temuta invasione dell'usurpatore: v. GRUMEL, *L'Illiricum de la mort de Valentinien I^{er}* (375) à la mort de Stilicon (408), cit.; cfr. *supra* nota 35.

⁴⁰ Cfr. *supra* nota 38.

⁴¹ Cfr. *supra* nota 36.

⁴² V. in proposito gli autori cit. alla nota 1.

nei rapporti con le altre istituzioni (governative e no)⁴³ e nei rapporti con i gruppi sociali, e anche con i privati, era per l'appunto il mezzo legislativo nelle sue varie forme e modalità d'espressione (*leges generales* da un lato, *rescripta* dall'altro lato).

Nulla di più consono dunque a tale "prassi costituzionale" che anche i rapporti tra l'imperatore orientale e il senato d'occidente — due entità istituzionali ormai separate, non solo geograficamente, da una tradizione neppure troppo recente — si siano in concreto sviluppati attraverso il mezzo legislativo.

Ciò che invero può costituire una sostanziale novità nel quadro costituzionale tardo-imperiale è piuttosto la partecipazione del senato all'attività legislativa in maniera, almeno apparentemente, diretta ed immediata, attraverso l'uso del *senatus consultum* sottoposto alla conferma imperiale. Ciò tuttavia di per sé non implica — almeno ci pare — una risposta negativa sul quesito del collegamento tra il testo simmachiano e la costituzione di Teodosio; anzi, il clima politico in cui tale vicenda si sviluppò pare meglio giustificare un siffatto uso, per così dire "rinnovato", del *senatus consultum*: quale miglior mezzo infatti per coinvolgere politicamente il senato romano che quello di reinvestirlo di una propria indipendenza decisionale (sia pure meramente 'di facciata')?⁴⁴

⁴³ Le istruzioni ai funzionari imperiali non venivano più, ad es., impartite con un mezzo tecnico specifico (i *mandata*) come nell'epoca classica; anche in questi casi si ricorreva infatti a *leges generales*: v. per tutti GAUDEMET, *La formation du droit séculier*, cit., 32.

⁴⁴ Occorre ricordare tra l'altro che il senato romano già nel 372 aveva richiesto a Valentiniano I, l'adozione di misure atte a limitare le spese munerarie dei pretori (v. C.Th. 6.4.21; cfr. anche *infra* nel testo); Valentiniano I non prese nessuna decisione in merito. Alcuni autori hanno perciò ritenuto che sia la *relatio* di Simmaco che la legge teodosiana si riferiscano

3. Alla luce delle osservazioni sopra svolte considereremo pertanto la *rel.* 8 di Simmaco e C.Th. 15.9.1 + C.I. 1.16.1 come facenti parte di un'unica "vicenda legislativa", con l'avvertenza però che il reale interesse di questi testi non sta soltanto nel loro presumibile collegamento diretto che fa di essi una testimonianza del non funzionamento occasionale della divisione burocratico-legislativa dell'impero, ma piuttosto nel mostrare una modalità del tutto peculiare di partecipazione del senato all'attività legislativa; ed è appena il caso di notare che ciò emerge da entrambi i testi — sia dalla costituzione imperiale, sia soprattutto dalla *relatio* di Simmaco — in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro. Con il che, in buona sostanza, si intende avvertire che la maggior parte delle osservazioni svolte qui di seguito paiono poter conservare la loro validità anche se — contrariamente a quanto riteniamo più probabile — non sussistesse il predetto collegamento e perciò la *relatio* di Simmaco e la costituzione teodosiana non avessero nulla in comune né sul piano procedurale, né sul piano della politica legislativa: in tal caso infatti esse continuerebbero comunque ad offrirci — sia pure autonomamente — la loro preziosa testimonianza, da un lato sul concreto *modus operandi* della

— sia pure autonomamente — alle proposte del senato formulate già dal 372: v. CHASTAGNOL, *Observations sur le consulat suffect et la préture du Bas-Empire*, cit. 248 ss.; VERA, *Commento storico*, cit., 81 s. Ciò invero può rafforzare l'ipotesi che nel caso concreto l'iniziativa sia partita dal senato che abbia così riproposto le precedenti doglianze del 372. Ma in un'ottica di questo genere permance comunque plausibile, nonostante che gli AA. cit. *supra* proprio da questa circostanza traggano argomenti in contrario, che il senato si sia rivolto a Teodosio, e ciò sia, come abbiamo visto, per i buoni rapporti intercorrenti in questo periodo tra il senato e l'imperatore orientale, sia anche per essere state le stesse richieste rifiutate dodici anni prima da Valentiniano I, onde poteva apparire inopportuno ripresentarle alla corte occidentale.

istituzione senatoria rispetto al potere legislativo imperiale e dall'altro lato sulla concezione che di tale *modus operandi* aveva quello stesso potere.

4. Ritornando dunque al diretto esame della procedura testimoniata dalle nostre fonti possiamo osservare in primo luogo come essa dovesse svolgersi sotto il controllo continuo e minuzioso dell'imperatore: è questi infatti che prende l'iniziativa di demandare al senato il compito di fissare una regolamentazione in una materia predeterminata (e si veda l'inizio del par. 3 della *relatio*: *superest ut ea, quae serenitas vestra patribus deliberanda legavit . . .*); si noti inoltre che l'imperatore aveva imposto di essere informato con sollecitudine del *senatus consultum* (*. . . referrì ad se protinus imperavit, ut . . .*) onde confermarlo *inmortali lege*; al sovrano è infatti riservata l'approvazione definitiva delle decisioni senatoriali, queste anzi rimangono allo stato di semplici *placita* fino a quando non siano approvate dall'imperatore; Simmaco usa anzi il verbo *solidare* (*ut . . . inmortalì lege solidentur*) per indicare l'effetto della approvazione imperiale, quasi a voler sottolineare che soltanto con la legge del sovrano le "proposte" del senato vengono ad essere "perfezionate" ed assumono così carattere pienamente vincolante.

L'affermazione contenuta in C.I. 1.16.1 sulla *perpetua firmitas* del *senatus consultum* si rivela perciò come mero riconoscimento formale della dignità del senato senza alcun reale aggancio con l'effettivo valore delle decisioni dello stesso.

La delega decisionale doveva comunque operare entro limiti ben delineati e ristretti: essa vien data nel caso della *rel.* 8 da un'*oratio* imperiale che già statuisce direttamente su diverse materie — tra l'altro di specifico interesse per la classe senatoria — alcune delle quali formano altresì oggetto dei *placita* senatoriali. E' dun-

que probabile che l'intervento del senato sia stato richiesto, come già abbiamo osservato, a mero completamento ed integrazione del contenuto di norme che si preoccupavano altresì di dettare la regolamentazione d'ordine generale e i principi a cui l'assemblea doveva concretamente attenersi nelle sue statuizioni, e conferma di ciò può essere tratta dal contenuto stesso di C.Th. 15.9.1 che riguarda infatti limitazioni alle spese piuttosto specifiche e particolareggiate (il divieto della *largitio* di vesti *holosericae*, la materia con cui dovevano essere costruiti i dittici e così via) e quindi come tali meglio comprensibili in un provvedimento di "secondo grado" che non in una legge di contenuto più generale.

Non solo, il senato non stabilisce neppure in modo autonomo le sanzioni per la violazione dei propri *decreta*; la loro determinazione è riservata infatti all'autorità imperiale che vi provvederà con la legge di conferma: *expectamus oraculum, quo . . . patrum decreta firmetis, adiecta comminatione, si ullus aliquando ambitus haec vel illa corruerit, quae consilio caelesti pro ordinis dignitate sanxistis*⁴⁵.

La comminazione della sanzione è del resto la espressione più piena e più tipica del potere legislativo e in quanto tale essa non può essere delegata ad un organo istituzionalmente subordinato e distinto dall'imperatore-monocrate. L'espressa riserva della scelta e dell'imposizione della *sanctio* all'intervento imperiale non può perciò stupire ove riportata al sistema costituzionale del dominato ed anzi è segno rivelatore dei precisi limiti entro cui è oramai ricondotta l'attività decisionale del senato. E dunque, con una qualche forzatura dei principi formalmente in vigore, ma con sostanziale aderenza alla realtà delle cose, è lecito affermare che al di fuori

⁴⁵ Rel. 8, in fine.

della legge imperiale il *senatus consultum* è da considerarsi un mero precedente di fatto, sia pure un precedente " politicamente " rilevante, rispetto alla costituzione che lo approva: solo quest'ultima infatti assume nell'ordinamento valore di vincolo giuridico.

Ciò è del resto ben presente sia a Simmaco, che più volte lo lascia trasparire nelle sue *relationes*⁴⁶ ed anche in quella qui esaminata, sia alla cancelleria imperiale che lo dichiara — come abbiamo visto — in C.I. 1.16.1 :

Quamvis consultum senatus perpetuam per se obtineat firmitatem, tamen etiam nostris legibus idem prosequimur adicientes, ut . . .

⁴⁶ Ad es.: nel caso della decisione del senato di onorare con statue la memoria di Pretestato (*rel.* 12,2: *Nam praeter illum populi Romani inusitatum dolorem etiam senatus inpatiens dispendii sui solacium petit de honore virtutis vestrumque numen precatur, ut virum nostra aetate mirabilem statuarum diuturnitas tradat oculis posterorum . . .*) sappiamo che doveva comunque intervenire l'approvazione imperiale e che a questo scopo l'imperatore aveva richiesto più dettagliate notizie sull'attività svolta da Pretestato in senato (*rel.* 24; cfr. anche *supra* nota 22); secondo VERA, *Commento storico*, cit., 181, questa richiesta della cancelleria palatina era superflua ed offensiva e la risposta di Simmaco rivelerebbe una polemica neppure troppo velata con i rappresentanti degli *scrinia*; forse ciò è indizio che a corte si frapponessero difficoltà all'esaudimento della richiesta del senato; non è da escludersi che ciò avvenisse in quanto Pretestato era con Simmaco uno dei massimi esponenti della corrente pagana in seno alla nobiltà senatoria. Si noti ancora che subito dopo la morte di Pretestato Simmaco rassegna le proprie dimissioni dalla carica di *praefectus urbis* (*rel.* 10,3). Su tutte queste questioni v. VERA, *Commento storico*, op. loc. cit.; sulla figura e la carriera di Pretestato v. anche PLRE, I, 722 ss.

Un altro esempio è dato dalla *rel.* 45 con cui Simmaco comunica all'imperatore i nominativi dei magistrati eletti dal Senato per la gestione delle funzioni pubbliche; anche in questo caso la scelta del Senato è sottoposta all'approvazione dell'imperatore: *Devotione et more commonitus magistratum nomina, . . . ad aeternitatis vestrae perfero notionem, ut . . . destinatum cognitio imperialis accipiat . . .*

Si noti che Valentiniano I nel 372 aveva espressamente stabilito che venissero comunicati a corte i nominativi dei pretori designati dal senato, v. C.Th. 6.4.21.1; . . . *eorum, qui per annos singulos ad candidatum atque*

Si noti anche la seguente locuzione contenuta in C.Th. 15.9.1:

Illud etiam constitutione solidamus ...

che trova perfetto riscontro, come già evidenziato, nella rel. 8 di Simmaco:

... ut placita cunctis immortalis lege solidentur ...⁴⁷.

La concessiva iniziale contenuta in C.I. 1.16.1 (che pare imprimere un tono "di cortesia" all'intera costituzione), sia essa da intendersi come formale omaggio al senato in un momento in cui i rapporti tra sovrano e ceto senatorio erano particolarmente amichevoli, sia forse anche dettata in vista del peculiare scopo per cui la legge veniva emanata, non è tuttavia sufficiente a porre in ombra la sostanza delle cose: il *senatus consultum* privo della conferma legislativa imperiale non è più pensabile come "autonoma" fonte di diritto nel tardo impero.

Ma se tale è il rapporto tra le suddette decisioni senatoriali e la legge imperiale, se dunque la seconda recepisce e conferma la prima, allora possiamo affermare che il termine *senatus consultum*, ancora di normale uso tecnico, nei passi citati designa un provvedimento del senato di nuovo tipo che ben poco ha in comune con il *senatus consultum* dei tempi del principato.

honores certos nominantur, in scientiam nostram post designationem debitam insinuatione fida vocabula deferantur; la comunicazione prevista da questa costituzione era evidentemente finalizzata all'assenso imperiale; in precedenza (cfr. C.Th. 6.4.15) non era invece necessario che il senato romano comunicasse all'imperatore i risultati delle elezioni. In generale sulla procedura di elezione dei pretori v. CHASTAGNOL, *Observations sur le consulat suffect et la préture du Bas-Empire*, cit., 237 ss., secondo cui (ivi, 238) essa costituiva una lontana eco della procedura seguita durante il principato in cui la *destinatio* precedeva la *creatio*. Su C.Th. 6.4.21 v. anche *infra* nel testo.

⁴⁷ Rel. 8, 4.

Si ponga mente infatti agli elementi costitutivi e alla funzione del senatoconsulto di epoca classica: esso ha dapprima diretta efficacia normativa, quindi con il progressivo rafforzarsi del ruolo politico e costituzionale del *princeps* l'*oratio* imperiale viene a sovrapporsi al provvedimento senatorio, nel senso che l'*oratio* intesa in origine come mera *proposta* dell'imperatore all'assemblea che la discute e l'approva, diventa « la parte essenziale della disposizione normativa » — sono parole di Edoardo Volterra⁴⁸ — « mentre il *senatus consultum* è un'aggiunta formale alla medesima » tanto che « l'*oratio* perde del tutto il suo carattere di proposta al senato, ma acquista quello di un vero e proprio provvedimento normativo dell'imperatore »; in questa fase perciò il senatoconsulto si risolve in un mero atto di « approvazione mediante acclamazione » dell'*oratio principis*⁴⁹.

E' di tutta evidenza che il *senatus consultum* di C.I. 1.16.1 (e della *relatio* di Simmaco), nonostante l'omaggio alla *perpetua firmitas* dell'istituto — segnale forse di una concezione ancora legata al passato sia pure soltanto, come detto, per ragioni di opportunità politica — non può essere ricondotto entro tali schemi: esso, ovviamente, non ha e non vuole avere diretta efficacia normativa, né (per passare alla seconda accezione, la più tarda, del senatoconsulto) ha funzione di approvazione dell'*oratio* imperiale; i reciproci rapporti tra legislazione imperiale e provvedimento senatorio sono anzi, rispetto alla seconda accezione del senatoconsulto, rove-

⁴⁸ S.v. *Senatus Consulta*, in *NNDI*, cit., 1056.

⁴⁹ Questa ricostruzione delle vicende del *senatus consultum* in epoca classica è del tutto pacifica; oltre al VOLTERRA, op. ult. cit. e ad O' BRIEN MOORE v. *Senatus consultum*, op. loc. cit., cfr. nella manualistica ARANCIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, 7^a ed., Napoli 1957, 243 s.; GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*, cit., 385; BURDESE, *Manuale di diritto pubblico romano*, 2^a ed., Torino 1975, 165.

sciati: spetta alla legge imperiale, come abbiamo visto, approvare la decisione senatoria e non viceversa, ed è appena il caso di sottolineare che la « verifica » imperiale del senatorio è fornita di un'efficacia ben più penetrante tanto da costituire essa stessa ed essa soltanto la fonte definitiva dell'obbligo giuridico a cui i sudditi debbono fare riferimento⁵⁰.

E d'altra parte l'ormai definitivo esaurimento dell'antica funzione del *senatus consultum*, conduce a considerare l'*oratio* imperiale alla stregua di qualsiasi altra *lex generalis* emanata dal sovrano, qualificata soltanto dall'essere *missa ad venerabilem coetum*, e quindi pubblicata mediante la lettura in senato, senza più però porla in connessione necessaria con l'approvazione, sia pure soltanto formale, del senato⁵¹.

5. La ricostruzione dianzi proposta trova riscontro anche in altre fonti giuridiche che ci forniscono ulteriori esempi di analoghi rapporti funzionali tra decisioni del senato e conferma legislativa dell'imperatore:

(C.Th. 15.14.4)

Super his, qui ex senatoribus ad navicularium munus a tyranno deiecti sunt ac restitui suis natalibus deprecantur, placuit vestrae sanctitati iudicium examenque mandare, ut vos eligatis, qui splendori vestro patrimonii viribus et honestate vivendi et natalium dignitate respondent. Incongruum est enim tantae dignitatis arbitrium alteri potius

⁵⁰ Ed in effetti non vi sono raccolte di senatori, né vi è notizia di senatori aventi direttamente efficacia normativa.

⁵¹ Compiuta espressione di questo sviluppo può essere considerata la costituzione sulle fonti del diritto emanata da Valentiniano III nel 426: (C.I. 1.14.3) *Leges ut generales ab omnibus aequabiliter in posterum observentur, quae vel missa ad venerabilem coetum oratione conduntur vel inserto edicti vocabulo nuncupantur, sive eas nobis spontaneus motus ingesserit sive precatio vel relatio vel lis mota legis occasionem postulaverit*. La formula usata dalla cancelleria ravennate nel 426

quam vestris suffragiis sententiisque committere. Eorum autem, quos ut dignos elegeritis, nomina pr. urbis nobis insinuet, ut vestrum iudicium conprobemus⁵².

(C.Th. 6.4.21)

6. Super provisione autem senatus egregii atque consulto, quo definiri a nobis reverentissime depoposcit, ut duo vel tres de his, qui nominantur candidati arcae, possint in certo argenti pondere sociari, tunc melius aestimare poterimus, cum duos folles aut quattuor aut certe amplius in professionem habebunt, quid sustinere in muneribus possint aut debeant quive editionis ordo sit. Cum enim sedulo fuerit intimatum, conlata a nobis editionis necessitate cum subsidiis facultatum et professionis modo rite poterit definiri, quid unusquisque expensae pro captu virium debeat sustinere. 7. Sane eorum arbitrio nulla lege praescribimus qui pro consideratione patrimonii nataliumque merito secundum splendorem honoris proprii enormitatem impendii non recusant. His enim providendum nos hac oratione censemus, qui non

non nasconde più — come ancora abbiamo visto in C.I. 1.16.1 — ma anzi tende ad evidenziare l'assoluta preminenza giuridica della *voluntas imperiale*, anche rispetto al *venerabilis coetus*; la stessa terminologia usata è significativa: si parla infatti di *occasio legis* ed il termine sottolinea bene la completa discrezionalità formale e sostanziale con cui operava l'autorità imperiale. Sulla costituzione occidentale del 426 sulle fonti del diritto, che comprende oltre al testo citato *supra* anche C.I. 1.14.2; 1.19.7; 1.22.5; C.Th. 1.4.3 (oltre, probabilmente, ad altri brani che riguardano però argomenti di diritto privato: v. ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione*, cit., 11 nota 16), cfr. ARCHI, *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970, 60 ss.; Id., *Teodosio II e la sua codificazione*, cit., 11 ss.; DE MARINI AVONZO, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, cit., 85 ss..

⁵² C.Th. 15.14.4, di Costantino, fu emanata a Roma ed inviata al Senato. Per quanto riguarda la data di emanazione GAUDEMET, *Constantin restaurateur de l'ordre*, in *Studi Solazzi*, Napoli 1948, 653 n. 5; propende per il 13 gennaio 313 e ricollega la costituzione ai provvedimenti presi da Costantino dopo la caduta di Massenzio; nello stesso senso SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste*, cit., 160 ss.; STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, cit., I, 91 s.; *Contra* MOMMSEN che nella sua edizione del *Codex Theodo-*

solum admonendi sunt, ne muneri suo desint, verum praescribtorum sumptuum vilitate ac moderatione provocandi⁵³.

(C.Th. 6.2.15)

Quod ad eorum querimonias, qui se glebalia non posse ferre onera testabuntur, amplissimorum virorum consilio definitum est, scilicet ut septenos quotannis solidos pro sua portione conferret, qui praebitionem implere follium non valeret, ea tenus... confirmamus, ut omnes, quibus est census angustia, contemplatis patrimonii sui viribus liberam habeant optionem, quatenus si conlatio ista non displicet, a consortio amplissimi ordinis non retendant. Sin vero grave, id est damnosum videtur, dignitatem senatoriam non requirant⁵⁴.

(C.Th. 6.24.11)

Constantinopolitani amplissimi coetus consensu nostro que iudicio domestici decursis gradus stipendiis sub eo sint generes senatores...⁵⁵.

Le costituzioni sopra riportate coprono un ampio periodo di tempo — più di un secolo — che va dal regno di Costantino (C.Th. 15.14.4)⁵⁶ a quello di Teodosio II (C.Th. 6.24.11 del 432) e riguardano sia il senato di Roma (C.Th. 15.14.4; 6.4.21) sia quello di Co-

sianus propone come data il 15 luglio 326 e ritiene che il provvedimento sia stato emanato a seguito della caduta di Licinio.

⁵³ C.Th. 6.4.21 fu emanata da Valentiniano I il 22 agosto del 372 ed inviata a Bappo *praefectus urbis* di Roma; sul contenuto di questa costituzione v. CHASTAGNOL, *Observations sur le consulat suffect et la préture du Bas-Empire*, cit., 246 ss.; cfr. anche *supra* nota 46.

⁵⁴ C.Th. 6.2.15, emanata a Costantinopoli il 31 agosto del 393, fu inviata ad Aureliano *praefectus urbis* della capitale orientale.

⁵⁵ C.Th. 6.24.11, fu emanata da Teodosio II l'11 giugno del 432 ed inviata ad Eliodoro *praefectus urbis* di Costantinopoli.

⁵⁶ Per la datazione di questa costituzione v. *supra* nota 52.

stantinopoli (C.Th. 6.2.15; 6.24.11); esse costituiscono perciò — insieme con la *relatio* 8 di Simmaco e le costituzioni teodosiane sopra esaminate — un'esemplificazione sufficientemente varia ed estesa nel tempo così da consentire di generalizzare, sia pur sempre in linea di massima, le osservazioni che dianzi abbiamo fatto.

Si noti tuttavia come i provvedimenti oggetto della conferma imperiale non siano indicati nel testo delle costituzioni con uniformità terminologica: Costantino (C.Th. 15.14.4) parla di *vestrum iudicium*, Teodosio I (C.Th. 6.2.15) di *consilium amplissimorum virorum*, Teodosio II (C.Th. 6.24.11) di *consensus amplissimi coetus*, soltanto Valentiniano I (C.Th. 6.4.21) usa il termine *senatus consultum*, che compare anche, come abbiamo visto, in C.I. 1.16.1 (di Teodosio I).

Ma la varietà, se non a volte la confusione terminologica — comune del resto nelle fonti giuridiche tardo-imperiali — non impedisce di cogliere in tutte queste costituzioni un importante aspetto comune, che qualifica — ci pare *anche* formalmente — le decisioni del senato in esse menzionate, ed è, per l'appunto, l'intervento giuridicamente necessario della conferma imperiale al fine di attribuire valore definitivamente vincolante al provvedimento senatorio. Anche l'intervento imperiale è, si noti, indicato con terminologia oscillante: *conprobemus* (Costantino), *confirmamus* (Teodosio I, ma altrove - C.Th. 15.9.1 + C.I. 1.16.1 - *solidamus* e *nostris legibus prosequimur*), *nostrum iudicium* (Teodosio II) e tuttavia queste espressioni, pur nella loro varietà, individuano con chiarezza la prassi di una *conferma* imperiale che — in quanto tale e pur nella sua autonomia legislativa — *non* prescinde dal provvedimento senatorio bensì lo assume come precedente ed *esplicitamente* lo recepisce.

In tal modo veniva ad essere praticamente riconosciuta la possibilità per il senato di essere partecipe

del processo legislativo e di inserirsi formalmente in esso con le proprie deliberazioni, pur con il grosso limite costituito dalla discrezionalità dell'imperatore di accettare o meno quelle che ben possono essere definite le « proposte » del senato.

Ed è in tale caratteristica che va posto il criterio discriminante con le altre modalità per mezzo delle quali il senato poteva richiedere ed eventualmente ottenere l'intervento legislativo dell'imperatore. Siamo infatti a conoscenza di disposizioni legislative emanate dal sovrano su richiesta del senato in cui, tuttavia, l'intervento imperiale *non* costituisce una conferma di qualsivoglia deliberazione del senato, ma anzi si pone come autonoma risoluzione dell'imperatore sfociante in una legge che prescinde formalmente dalle richieste senatorie, cosicché, in tali casi, quand'anche si riconosca che la legge è stata ispirata da una precisa richiesta del senato, non vi è traccia di " conferme " di sorta ed il precetto legislativo è formulato come diretta espressione dell'autorità imperiale con l'uso di locuzioni verbali quali *iubemus, sancimus* e simili⁵⁷.

⁵⁷ Possiamo cogliere un esempio significativo di tale prassi in un episodio legato alla guerra contro l'usurpatore Gildone (sulla cui rivolta v. STEIN, *Histoire du Bas Empire*, cit., I, 231 s.) che possiamo ricostruire attraverso alcune costituzioni del 397: prima di iniziare le ostilità Stilicone chiese ed ottenne dal senato che Gildone fosse dichiarato *hostis publicus* seguendo l'antica prassi costituzionale; successivamente, in relazione alle esigenze militari si provvide con una costituzione (C.Th. 7.13.12 del 17 giugno 397) a disporre una leva di reclute le quali dovevano essere fornite dai proprietari terrieri in relazione all'estensione dei loro latifondi secondo un sistema di reclutamento tipico dell'epoca postclassica (e su cui v. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, cit., V, 448 ss.); l'aristocrazia senatoria si affrettò a richiedere esenzioni da questa leva straordinaria inviando petizioni ad Onorio; i desideri del senato furono accolti e con due successive costituzioni (C.Th. 7.13.13 e 7.13.14) fu concessa ai senatori la possibilità di sottrarsi all'onere mediante il pagamento di una somma all'erario. In entrambe le costituzioni sono ricordate esplicitamente le pressioni del senato

La linea di separazione tra gli uni e gli altri casi va con tutta probabilità ricercata nel concreto oggetto delle deliberazioni del senato, nel senso che, cioè, per alcune materie di più stretto interesse per la classe senatoria era lasciata all'assemblea un'indipendenza più ampia così da permetterle di assumere deliberazioni formalmente autonome e prodromiche all'approvazione legislativa, mentre per tutte le altre la competenza esclusiva dell'imperatore non consentiva neppure tale parvenza di libertà decisionale.

(C.Th. 7.13.13: *Amplissimi ordinis petitionibus adnuit nostra clementia*; C.Th. 7.13.14: *Aeternae urbis merita reverendam nobis amplissimi senatus efficient voluntatem*), ma allorché si passa ad esprimere il comando non vi è traccia di alcuna recezione delle *petitiones senatorie* e la decisione viene riportata direttamente alla volontà del sovrano utilizzando nel primo caso l'espressione verbale *damus itaque optionem* (C.Th. 7.13.13), nel secondo caso i verbi *iubemus* e *praecipimus* (C.Th. 7.13.14: ... *Ideoque pro tironibus in corporibus postulatis pretia conferri iubemus ab amplissimo ordine. Quod in fundis etiam perpetuariis nostrae rei privatae servari praecipimus*). La vicenda è ricostruita dal SEECK, *Q. Aurelii Symmachi quae supersunt*, cit., LXIX s.; cfr. anche JONES, *Il tardo impero romano*, cit., II, 445 s.; MAZZARINO, *Stilicone*, Roma 1942, 238 ss. legge il rifiuto del senato di fornire reclute in occasione della guerra gildonica come rivalutazione della funzione del senato quale organismo rappresentativo della classe economicamente dominante. Utili osservazioni su questo punto anche in RODA, *Simmaco nel gioco politico del suo tempo*, in SDHI, 39, 1973, 94 ss. e n. 32; in generale sul peso economico-politico del senato di Roma alla fine del IV sec. v. da ultimo de BONFILS, *Prassi giudiziaria e legislazione nel IV sec. (Symm., rel. 28)*, cit., 149 ss..

Un altro esempio degno di nota è costituito da una legge (C.Th. 14.15.3) di Onorio in cui si dichiarano invalidi gli eventuali condoni ottenuti per la prestazione del canone urbario di olio o frumento: la disposizione, che ha come scopo evidente il favorimento degli approvvigionamenti alimentari di Roma, esordisce ricordando l'attenzione prestata dall'imperatore alle esigenze del senato e del popolo romano, ma il precetto legislativo è espresso anche in questo caso con il verbo *sancimus*: *Certum habetis, patres conscripti, quantum curarum impendimus pro vestris ac populi commodis; ideoque hac lege sancimus, ut...*

Ciò è avvalorato dal contenuto stesso delle costituzioni sopra riportate che si occupano infatti esclusivamente di problematiche attinenti ad istituti di stampo senatorio quali la determinazione degli oneri finanziari per i *munera* (C.Th. 15.9.1; 6.4.21), i criteri di composizione del senato (C.Th. 15.14.4; C.Th. 6.24.11), la misura delle imposte gravanti sui senatori (C.Th. 6.2.15 sulla *glebalis collatio*); ma proprio il carattere squisitamente interno delle materie oggetto delle suddette costituzioni — con la sola eccezione forse di C.Th. 6.2.15 spiegabile però per i riflessi che la *glebalis collatio* aveva sul reclutamento dei senatori⁵⁸ — manifesta i profondi limiti a cui era sottoposta l'autonomia decisionale del senato, giacché, non si dimentichi, anche per le decisioni relative a queste materie doveva comunque intervenire il suggello dell'approvazione imperiale.

Di particolare interesse è in tal senso la testimonianza offerta da C.Th. 6.4.21⁵⁹, inviata da Valentinia-

⁵⁸ Sulla *glebalis collatio* v. per tutti DE MARTINO, *Storia della Costituzione romana*, 2ª ed., V, cit. 425 s..

Per converso si comprende come le costituzioni citate alla nota precedente risultino tutte rapportate alla diretta volontà dell'imperatore pur se suggerite dal senato: per quanto riguarda le leggi relative al reclutamento militare è ovvio che la materia era d'interesse e competenza generale; per quanto riguarda C.Th. 14.15.3 si noti che se l'oggetto — le prestazioni di olio e frumento per l'approvvigionamento di Roma — era di stretto interesse per il senato, tuttavia la norma sancisce l'invalidità di tutte le esenzioni particolari concesse in tale materia dall'imperatore, e quindi involgendo essa direttamente l'attività rescrivente del sovrano si comprende la necessità, anche costituzionale, che il provvedimento si ponga come diretta espressione della *voluntas* imperiale.

⁵⁹ Il testo della costituzione lascia aperto il dubbio che il senato in questo caso abbia presentato una semplice *petitio* poi non accolta dall'imperatore; peraltro l'uso del termine *senatus consultum* parrebbe indicare che si sia proprio in presenza di una "decisione" senatoria approntata in vista della "conferma" imperiale. In ogni caso il contrasto tra imperatore e senato che emerge dalla costituzione indica l'assoluta preminenza della

no I a Bappo *praefectus urbis* nel 372, in cui l'imperatore oppone una risposta dilatoria, e quindi sostanzialmente negativa, alla proposta del senato (di Roma) tendente a consentire l'associazione di più candidati alla gestione di una carica al fine di dividerne i relativi oneri di spesa. Il rifiuto di Valentiniano I — che ben s'inquadra nella politica sfavorevole al ceto senatorio perseguita da questo imperatore⁶⁰ — lascia intendere che nel caso di specie le proposte del senato — espressamente designate nel testo della costituzione con il termine *senatus consultum* — dovettero essere frutto di un'iniziativa autonoma, non cioè sollecitata e "pilottata", come in altri casi, dall'imperatore; ma ciò, se da un lato testimonia della persistenza di una sfera di indipendenza nelle scelte decisionali del senato, dall'altro lato è palese riprova della necessità della *conprobatio* imperiale e della conseguente inefficacia della decisione senatoria laddove la prima non intervenisse. In caso di risposta negativa cioè il *senatus consultum* — per usare la terminologia forse più ricca di contenuti *latu sensu* ideologici — rimaneva allo stato di una mera "presa di posizione" (*placita* dice propriamente Simmaco), sia pure ufficialmente formalizzata, senza alcun altro valore appunto che quello di un semplice desiderio — è ovvio, politicamente rilevante e rispecchiante precisi e concreti interessi del ceto senatorio — nonostante la sua ancora proclamata *perpetua firmitas*.

voluntas imperiale rispetto alle istanze — comunque espresse — del senato e quindi il sostanziale appiattimento delle modalità formali di espressione delle decisioni del senato nei confronti del potere legislativo dell'imperatore.

⁶⁰ Sul conflitto tra il ceto senatorio romano e questo imperatore v. in generale STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, cit., I, 177 s.; 184; e, da ultimo, HAMBLENNÉ, *Une « conjuration » sous Valentinien?*, in *Byzantion*, 50, 1980, I, 198 ss., ivi bibliografia aggiornata.

Vengono così a precisarsi i limiti più propriamente costituzionali di questa forma di partecipazione del senato alla formazione della legislazione, che tuttavia non contrastano con la distinzione sopra evidenziata tra “ decisioni ” senatorie formalmente recepite dal legislatore e “ richieste ” altrettanto formalmente esterne al pre-cetto legislativo ; questa distinzione, pur così sterile sul piano delle pratiche conseguenze, permane infatti chiaramente riconoscibile nelle fonti, come abbiamo cercato di porre in evidenza, e rivela, almeno ci pare, una consapevolezza, anche giuridica, della diversità di funzione e di scopo degli strumenti legali utilizzabili dal senato per provocare l'intervento legislativo dell'imperatore.

Era del resto questo un riconoscimento molto circoscritto giacché comunque era finalizzato alla conferma imperiale e consentiva di opporre in ogni momento un rifiuto ai *decreta patrum* nonostante le formali attestazioni di rispetto verso il *venerabilis coetus* ; e peraltro esso si manifestava con modalità tali da consentire la sopravvivenza della struttura formale — sia pure adattata e coartata secondo le esigenze del nuovo assetto costituzionale e sia pure, in molti casi, ridotta al solo livello di *nomina* — dell'antica funzione istituzionale del senato.

Si può pertanto concludere per la persistenza di un margine, non irrilevante, di autonomia del senato — e ciò anche a prescindere, si badi, dalla più stretta problematica dei rapporti tra *senatus consulta* (e in genere decisioni senatorie) e conferma imperiale — e per la persistenza di una dialettica ancora viva tra l'istituzione senatoria e il potere imperiale, ma che tuttavia si pone su di un piano quasi esclusivamente “ politico ”, di rapporti di forza e gestione del potere ; si intende cioè dire che quel residuo margine di autonomia si sviluppa del tutto all'interno di uno schema giuridico-costituzionale ormai consolidato senza porsi in contraddi-

zione con esso e tentare di scalfirlo o immutarlo nella sua organica compattezza che privilegiava in modo assoluto ed assorbente la funzione legislativa dell'imperatore-monocrate, unica fonte « viva » del diritto. Di qui una connaturata ed ineliminabile elasticità e varietà di concreti atteggiamenti nei rapporti tra senato e imperatore che sfuggono perciò ad un più preciso ed incisivo inquadramento giuridico, ma di qui anche il perfetto inserimento nel sistema costituzionale di quelle poche e strettissime breccie eterodecisionali quale il residuo ruolo pur sempre formalmente riconosciuto al *senatus consultum* nell'accezione (e con i limiti) che abbiamo sopra cercato di evidenziare.

Il presente lavoro è stato redatto nell'ambito di una ricerca che si avvale di un finanziamento ministeriale (60%), svolta presso l'Istituto Giuridico dell'Università degli Studi di Torino.

ARCHIVIO GIURIDICO «Filippo Serafini»
Periodico fondato nel 1868

Direzione - Redazione - Amministrazione
Via Emilia Est, 1527 - 41100 MODENA (ITALIA)

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi in cartelle dattiloscritte.

Ogni lavoro dovrà essere corredato di una etichetta indicante Nome, Cognome, Titoli accademici, Indirizzo.

Non sono ammesse variazioni agli articoli dopo l'accettazione, riservata all'insindacabile giudizio della Direzione scientifica.

Ogni articolo dovrà essere corredato di un *riassunto* in lingua italiana di non più di 200 parole specificando: scopo; metodologia; risultati; conclusioni. Il riassunto verrà utilizzato anche dal C.N.R. per la memorizzazione nell'archivio elettronico «Dottrina e dibattito giuridico» e per la documentazione da essa derivata.

Gli articoli debbono essere inviati in copia dattiloscritta e non si restituiscono.

Gli articoli, fino a 16 pagine verranno pubblicati gratuitamente e l'Autore avrà inoltre diritto a 50 estratti. Ogni pagina eccedente le 16 verrà addebitata all'Autore L. 10.000. Le correzioni non puramente tipografiche sono a carico dell'Autore.

Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

RECENSIONI SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio Giuridico Via Emilia Est, 1527 - 41100 MODENA. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con dati bibliografici, classificazione, sommario, ecc.

Tutte le opere ricevute saranno segnalate.

Saranno segnalate anche le *tesi di laurea*.

La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.

Autorizzazione del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-5-1957.
Direttore responsabile Enrico Mucchi - U.S.P.I. n. 2417

Abbonamento 1984: Italia Lit. 50.000 - Estero Lit. 60.000

Annate arretrate: Lit. 60.000

Prezzo per ogni fascicolo Lit. 8.000

Amministrazione: MUCCHI EDITORE - Via Emilia Est, 1527 - 41100 MODENA

ARCHIVIO GIURIDICO

"Filippo Serafini"

PERIODICO FONDATA NEL 1868

diretto da

LORENZO SPINELLI

Ord. nella Università di Roma

ROBERTO AGO
Ord. f.r. nella Università di Roma

GIOVANNI AMBROSETTI
Ord. nella Università di Modena

ANTONIO AMORTH
Ord. f.r. nella Università di Milano

MARCO BOScareLLI
Ord. nella Università di Parma

GIOVANNI CATTANEO
Ord. nella Università di Milano

SERGIO COTTA
Ord. nella Università di Roma

ANTONIO MALINTOPPI
Ord. nella Università di Roma

MANLIO MAZZIOTTI
Ord. nella Università di Roma

CARLO GUIDO MOR
Prof. Em. nella Università di Padova

GIOVANNI PUGLIESE
Ord. nella Università di Roma

GUSTAVO ROMANELLI
Ord. nella Università di Roma

GUSTAVO VIGNOCCHI
Ord. nella Università di Bologna

Direzione, Redazione, Amministrazione:

MUCCHI EDITORE - Via Emilia Est, 1527 - 41100 Modena (Italia)

ABBONAMENTO 1984: Italia Lit. 50.000 - Estero Lit. 60.000

ANNATE ARRETRATE: Lit. 60.000 ciascuna

Prezzo per ogni fascicolo Lit. 8.000

Finito di stampare nel mese di marzo 1984 - Mucchi - Modena